

Publicato il 25/03/2020

N. 00395/2020 REG.PROV.CAU.  
N. 00382/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Quarta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 382 del 2020, proposto da  
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Simone Lazzarini, con domicilio  
PEC come da Registri di Giustizia e presso il suo studio in Milano, via  
Ippolito Rosellini 12;

*contro*

Comune di Milano, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso  
dagli avvocati Angela Bartolomeo, Claudio Colombo, Elisabetta D'Auria,  
Antonello Mandarano e Annalisa Pelucchi, con domicilio PEC come da  
Registri di Giustizia e presso l'Avvocatura comunale in Milano, via della  
Guastalla 6;

*nei confronti*

Anna Maria Moscarelli, non costituita in giudizio;

*per l'annullamento,*

*previa sospensiva,*

del provvedimento del Comune di Milano, Direzione Casa, Area Assegnazione Alloggi ERP, Unità Gestione Attività e Procedure del 05.12.2019, notificato a mani il 10.12.2019,

nonché

di tutti gli eventuali ulteriori atti preordinati, presupposti consequenziali e/o comunque connessi, anche non noti, se e nella misura in cui risultino pregiudizievoli per le ragioni del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza cautelare proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 55 c.p.a.;

Visto l'art. 84/1 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, a norma del quale, con riferimento al periodo compreso tra l'8 marzo e il 15 aprile 2020: «( ..) *I procedimenti cautelari, promossi o pendenti (...), sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all'articolo 56 del codice del processo amministrativo (...)*»;

Considerato che:

- il ricorrente, classificato nella graduatoria comunale concernente il 21° bando integrativo per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) alla posizione n. 6134, contesta l'attribuzione del suo punteggio, con particolare riguardo alla mancata attribuzione del punteggio relativo alla condizione abitativa impropria e alla mancata attribuzione del punteggio relativo alla condizione di coabitazione;
- che ha notificato il ricorso soltanto a uno dei soggetti controinteressati;
- dall'eventuale accoglimento della domanda cautelare potrebbero derivare pregiudizi agli altri soggetti inseriti nella 21ª graduatoria ERP del Comune di Milano;
- è necessario pertanto ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti su menzionati;
- in ragione dell'elevato numero dei controinteressati, la notifica individuale può risultare di particolare difficoltà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4/4 e 49/3, c.p.a., tenuto anche conto delle complessive condizioni del

ricorrente e del momento di emergenza sanitaria in cui versa il Paese e, in particolare, la Regione Lombardia, con conseguenti difficoltà, anche per i difensori, di attendere alle proprie attività con modalità ordinarie e dovendosi al tempo stesso assicurare ai cittadini la tutela giurisdizionale richiesta;

– in ragione delle su precisate eccezionali difficoltà, nonché dei costi ingenti, la notifica può avvenire con modalità alternative a quelle ordinariamente stabilite dalla legge (v. artt. 52 c.p.a. e 151 c.p.c.);

Ritenuto, pertanto, che:

– va autorizzata la notifica del ricorso in esame ai controinteressati esclusivamente mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati sul sito Internet del Comune di Milano, il quale avrà l'obbligo di pubblicare sul predetto sito Internet, entro 10 giorni dalla consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dallo stesso ente, il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto con indicazione della data e del numero di esso, nonché del numero di RG del ricorso;

– il Comune non dovrà rimuovere dal proprio sito Internet, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso, nonché le notizie e gli atti relativi alla presente controversia;

– il Comune dovrà rilasciare alla parte ricorrente, contestualmente alla pubblicazione, un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito Internet del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

– il Comune dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del suo sito Internet venga inserito un collegamento denominato "*atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sarà stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, può fissarsi l'importo che parte ricorrente dovrà versare al Comune, secondo le modalità che saranno comunicate dall'ente stesso, in € 30,00 (euro trenta/00) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito;
- va assegnato alla parte il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla comunicazione del presente decreto per provvedere alla notifica per pubblici proclami con le modalità sopra specificate; nel termine perentorio dei successivi quindici giorni, dovrà essere depositata la prova dell'avvenuta pubblicazione sul sito Internet del Comune;
- l'ulteriore trattazione va rinviata alla camera di consiglio del 30 settembre 2020;

P.Q.M.

dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami autorizzandone l'effettuazione con le particolari modalità e nei termini specificati in parte motiva.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 30 settembre 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

Così deciso in Bologna il giorno 24 marzo 2020.

**Il Presidente**  
**Rosalia Maria Rita Messina**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.